



Consigliere

Maria Teresa Polverino

*Il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo*

**Modifiche al decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”**

VISTA la legge 14 novembre 2016, n. 220, recante “Disciplina del cinema e dell’audiovisivo”;

VISTO, in particolare, il Capo III della legge n. 220 del 2016, che disciplina le misure di finanziamento e le agevolazioni fiscali a supporto del settore cinematografico e audiovisivo;

VISTO l’articolo 14, comma 2, della legge n. 220 del 2016, ai sensi del quale con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, acquisito il parere del Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo, sono individuati i casi di esclusione delle opere cinematografiche e audiovisive ai benefici previsti dalla medesima legge;

VISTO il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 14 luglio 2017, recante “Individuazione dei casi di esclusione delle opere audiovisive dai benefici previsti dalla legge 14 novembre 2016, n. 220, nonché dei parametri e requisiti per definire la destinazione cinematografica delle opere audiovisive”;

VISTI i decreti ministeriali 8 maggio 2018 e 10 gennaio 2019, con cui sono state apportate modifiche al citato decreto ministeriale 14 luglio 2017;

TENUTO CONTO che per le opere audiovisive a carattere promozionale ed intrattenimento di un brano musicale o di un artista, i così detti “*videoclip*”, sono oggi riconosciuti universalmente caratteri e contenuti artistici e creativi analoghi a quelli di altre categorie di opere già ammesse ai benefici previsti dalla legge n. 220 del 2016;

SENTITO il Consiglio Superiore del cinema e dell’audiovisivo in data 20 gennaio 2020;

DECRETA

Articolo 1

1. All’articolo 1, comma 2, lettera a), del decreto ministeriale 14 luglio 2017, e successive modificazioni, il punto 5) è soppresso.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo.

Roma, 22 GEN. 2020

IL MINISTRO